



Codice ente: 11503
DELIBERAZIONE N° 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 21 del 22/03/2022

OGGETTO:

TARI - INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025 (AI SENSI DELL'ART. 3 TQRIF ALLEGATO "A" DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventidue** del mese di **Marzo** alle ore **17:00** si è riunita la Giunta Comunale secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Decreto Sindacale n. 5 del 30.03.2020.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal citato Decreto Sindacale, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
GALLI MARIA ELISABETTA	X	
DAL ZOTTO BELLUSCO PIERPAOLO	X	
DONATI GEMMA GIUSEPPINA	X	
LUPPI LUIGI		X
LIGUORI SARA	X	

TOTALE PRESENTI: 4
TOTALE ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **ANGELO QUAGLIOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **AVV. MARIA ELISABETTA GALLI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 21 del 22/03/2022

Proposta n.29 del Servizio Finanziario

<u>OGGETTO</u>: TARI - INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025 (AI SENSI DELL'ART. 3 TQRIF ALLEGATO "A" DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando princìpi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica", che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
- a) Continuità e regolarità del servizio;
- b) Sicurezza del servizio.

Richiamato in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: "Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito";

Considerato che:

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2,

Allegato A).

Tenuto conto che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Visto che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]";

Rilevato che:

- nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: "Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

Considerato che:

- nella Regione di appartenenza non è prevista o non è funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al Comune;
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2:

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come "la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio";

Considerato che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1.1.2023;

Visto il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello Schema Regolatorio I: livello qualitativo minimo;

Vista la nota pervenuta da ECONORD Spa, in qualità di gestore del servizio di gestione rifiuti urbani in data 21.03.2022, nostro prot. n. 3746 del 22.03.2022, con la quale la stessa garantisce i servizi secondo lo schema regolatorio I: livello qualitativo minimo di cui al punto 3.1 del TQRIF;

Ritenuto per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo Schema I: livello qualitativo minimo;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Con voti espressi nei modi e forma previsti dalla legge

DELIBERA

- 1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo Schema I: livello qualitativo minimo, di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
- 2. di trasmettere ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente.
- Di seguito, con voti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 21 del 22/03/2022

Risultano presenti nella Sala Giunta il Segretario Comunale Angelo Quagliotti, il Sindaco Maria Elisabetta Galli, gli Assessori Gemma Giuseppina Donati e Pierpaolo Dal Zotto Bellusco.

Risulta collegata in videoconferenza mediante la piattaforma Whatsapp, nel rispetto delle modalità stabilite nel Decreto Sindacale n. 5 del 30.03.2020, l'Assessore Sara Liguori.

Tutti gli Assessori attestano di avere ricevuto l'avviso di convocazione con allegata la presente proposta di delibera.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra, che si intende qui integralmente riportata;

Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto:TARI - INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025 (AI SENSI DELL'ART. 3 TQRIF ALLEGATO "A" DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE", come sopra trascritta.

Di seguito, la Giunta Comunale, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Approvato e sottoscritto:

II SINDACO

Firmato digitalmente Avv. Maria Elisabetta Galli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente Angelo Quagliotti